



COMUNE DI VALENZA
Istituzione "l'Uspidali"
(Provincia di Alessandria)

Capitolato Speciale di Appalto

PROCEDURA APERTA (art. 60 D.lgs. 50/2016)

Criterio di selezione delle offerte: **offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
DELLA CASA DI RIPOSO "L'USPIDALI" DEL COMUNE DI VALENZA**

Il Responsabile Unico del procedimento

Marco Cavallera

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1.1 - Oggetto del contratto.....	4
Art. 1.2 - Durata del contratto.....	4
Art. 1.3 - Opzioni per rinnovo contratto	5
Art. 1.4 - Ammontare della fornitura.....	5
Art. 1.5 - Gestione dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 1.6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	7
Art. 1.7 - Rapporto di lavoro - clausola sociale.....	7
Art. 1.8 - Organico.....	7
Art. 1.9 - Norme di prevenzione e di sicurezza.....	8
Art. 1.10 - Controlli da parte dell'Istituzione.....	9
Art. 1.11 - Pagamenti in acconto e ritenute a garanzie - tempi di pagamento.....	9
Art. 1.12 - Pagamenti a saldo	10
Art. 1.13 - Percentuale interesse per ritardato pagamento.....	10
Art. 1.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 1.15 - Cessione del credito	11
Art. 1.16 - Cauzione definitiva	11
Art. 1.17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa	11
Art. 1.18 - Stipulazione contratto d'appalto	12
Art. 1.19 - Spese contrattuali	13
Art. 1.20 - Revisione dei prezzi	13
Art. 1.21 - Cessione del contratto e subappalto.....	13
Art. 1.22 - Variazioni contrattuali	14
Art. 1.22.1 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	14
Art. 1.22.2 - Modifiche in corso di esecuzione.....	14
Art. 1.23 - Risoluzione del contratto per grave errore contrattuale	15
Art. 1.24 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali.....	16
Art. 1.25 - Facoltà di recesso unilaterale dell'ente.....	17
Art. 1.26 - Disdetta del contratto da parte della ditta	18
Art. 1.27 - Ulteriori disposizioni.....	18

Art. 1.27.1 - Tutela privacy.....	18
Art. 1.27.2 - Domicilio.....	18
Art. 1.27.3 - Dichiarazione di pubblica utilità del servizio	18
Art. 1.27.4 - Osservanza di norme e disposizioni	18
Art. 1.27.5 - Controversie	19
Art. 1.27.6 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione - codice di comportamento	19
PARTE II - SERVIZI SOCIO-SANITARI OSPITI CASA DI RIPOSO.....	20
Art. 2.1 - Oggetto del capitolato.....	20
Art. 2.2 - Importo dell'appalto e variazioni	20
Art. 2.3 - Descrizione del servizio	21
Art. 2.3.1 - Direzione Sanitaria	21
Art. 2.3.2 - Servizio Infermieristico.....	21
Art. 2.3.3 - Servizio di Riabilitazione.....	23
Art. 2.3.4 - Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione	23
Art. 2.3.5 - Servizio di Assistenza Tutelare per alcuni Nuclei della Struttura.....	24
Art. 2.4 - Referente tecnico organizzativo - Coordinatore	25
Art. 2.5 - Oneri specifici a carico della ditta aggiudicataria	26
Art. 2.6 - Disposizioni sanitarie	26
Art. 2.7 - Controlli.....	26
Allegati	27

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del contratto

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento della gestione parziale dei servizi socio-sanitari in piena autonomia organizzativa, da prestarsi per la Casa di Riposo Comunale Istituzione "L'Uspidali" di Valenza.

Il servizio dovrà essere svolto ogni giorno feriale e festivo.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere al servizio secondo le esigenze dell'Ente e le richieste inoltrate via fax/PEC, non potrà effettuare servizi diversi da quelli convenuti, né pretendere in corso di esecuzione del contratto alcun compenso o facilitazione sui corrispettivi pattuiti.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o statali in vigore all'atto della somministrazione del servizio (compresi i regolamenti e le eventuali ordinanze municipali), riguardanti l'igiene, la sanità e i servizi sociosanitari o comunque aventi attinenza ai servizi oggetto dell'appalto.

Le attività poste a gara con il presente appalto non sono interrompibili in quanto necessarie ad assicurare agli anziani ricoverati prestazioni personalizzate e calibrate sugli effettivi bisogni sanitari ed assistenziali, come previsto dalla normativa vigente che individua i requisiti gestionali e strutturali necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture per anziani non autosufficienti.

Art. 1.2 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di 36 mesi e precisamente dal 01/01/2019 al 31/12/2021, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo "Art. 1.3 - Opzioni per rinnovo contratto".

L'Istituzione del Comune di Valenza "L'Uspidali" si riserva, inoltre, la facoltà di attivare una eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, indicativamente per un periodo non superiore a mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

L'inizio dei relativi servizi avrà decorrenza dalla data dei verbali di avvio dell'esecuzione degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, ove ne sussistano i presupposti, il servizio potrà essere avviato in via d'urgenza ai sensi del comma 8 del citato art. 32, per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 1.3 - Opzioni per rinnovo contratto

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente "Art. 1.2 - Durata del contratto"

L'opzione va esercitata entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del contratto.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 1.4 - Ammontare della fornitura

n.	Descrizione Servizi	Principale (P) Secondario (S)	Importo annuo a base di gara
1	Servizio di assistenza tutelare	P	€ 904.470,00
2	Servizio infermieristico	P	€ 164.250,00
3	Servizio di riabilitazione	S	€ 39.000,00
4	Servizio di sostegno psicologico e animazione	S	€ 26.000,00
5	Direzione sanitaria	S	€ 8.400,00

Il valore complessivo dell'appalto dei servizi sociosanitari in oggetto ammonta ad € 6.281.660,00, oltre IVA nella misura di legge, così suddivisi:

- Valore durata 3 anni: € 3.426.360,00
- Valore eventuale rinnovo (2 anni): € 2.284.240,00
- Valore eventuale proroga tecnica (6 mesi): € 571.060,00

Come di seguito ulteriormente specificato:

		Periodo 1 anno	Periodo 3 anni	Periodo 2 anni agg.	Proroga 6 mesi	Totale 3 + 2 + 0,5
--	--	----------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------

Importo complessivo a base di gara		€ 1.142.120,00	€ 3.426.360,00	€ 2.284.240,00	€ 571.060,00	€ 6.281.660,00
Spesa personale	94,89%	€ 1.083.675,70	€ 3.251.027,10	€ 2.167.351,40	€ 541.837,85	€ 5.960.216,35
Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso	0,30%	€ 3.409,25	€ 10.227,75	€ 6.818,50	€ 1.704,63	€ 18.750,88
Importo soggetto a ribasso		€ 1.138.710,75	€ 3.416.132,25	€ 2.277.421,50	€ 569.355,38	€ 6.262.909,13

Nel dettaglio le ore annue richieste per ogni singola attività sono:

- Direzione Sanitaria: 210 ore/anno;
- Servizio Infermieristico: 6570 ore/anno;
- Servizio di Riabilitazione: 1560 ore/anno;
- Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione: 1040 ore/anno;
- Servizio di Assistenza Tutelare: 43070 ore/anno;

Il prezzo offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile per tutto il periodo di affidamento fatta salva l'eventuale revisione prezzi di cui al successivo "Art. 1.20 - Revisione dei prezzi".

Art. 1.5 - Gestione dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, provvedendo al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile.

All'atto dell'ultimazione delle prestazioni, l'Amministrazione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali, in doppio originale.

Si procederà, altresì, a verifica di conformità, entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'Amministrazione i mezzi necessari ad eseguire le verifiche anzidette. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'Amministrazione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa sostenuta dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

L'Amministrazione, alla presenza dei referenti dell'Appaltatore, procederà alla verifica delle prestazioni eseguite alle attività oggetto delineate nel presente capitolato.

Nel caso di esito positivo, l'Amministrazione rilascerà all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità.

Qualora, all'esito della verifica, emergessero difetti o mancanze, l'Amministrazione certifica la non conformità del servizio, individua, se possibile, gli interventi necessari a rimuovere carenze e i difetti riscontrati ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi anzidetta, resta fermo il

diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità diviene definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio.

Art. 1.6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta aggiudicataria si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative (in particolare quanto previsto per il riposo settimanale dei lavoratori in turno) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi provinciali/aziendali applicabili alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a comunicare all'Istituzione i programmi e le attività di inserimento lavorativo di soggetti disabili impegnati nel servizio, indicandone le modalità del rapporto con i competenti servizi pubblici in ottemperanza all'art. 17 della L. 68/1999 e s.m.i., relativa al diritto al lavoro dei disabili;
- in caso di subappalto di prestazioni accessorie, a verificare che il personale addetto sia dipendente del subappaltante.
- a dimostrare a semplice richiesta di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 1.7 - Rapporto di lavoro - clausola sociale

L'impresa aggiudicataria deve promuovere la stabilità occupazionale del personale mediante il prioritario assorbimento del personale già impegnato nel servizio ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016.

Art. 1.8 - Organico

L'organico impiegato nel servizio oggetto della presente procedura di gara, dipendente dell'Aggiudicatario, dovrà essere dichiarato in sede di offerta in quantità e qualifica. L'organico dovrà prevedere un numero adeguato di personale addetto allo svolgimento delle attività in argomento.

Deve essere garantita la presenza costante dell'organico nelle diverse fasi del servizio, conformemente a quanto proposto dall'Aggiudicatario in sede di offerta. A tale proposito deve essere indicato il numero del personale sempre presente nelle diverse fasi del servizio.

Nel caso in cui il numero del personale offerto in sede di gara non fosse sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere alle necessarie integrazioni di personale. L'Istituzione "l'Uspidali" si riserva il diritto di chiedere all'Aggiudicatario la sostituzione del personale, da esso dipendente, ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per l'ente.

L'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, in caso di assenza del personale, deve provvedere alla sua sostituzione entro 24 ore.

Art. 1.9 - Norme di prevenzione e di sicurezza

La Ditta si obbliga ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunicherà all'Ente il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

L'Amministrazione si impegna ad informare la Ditta aggiudicataria sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il personale della Ditta dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'Ente.

La Ditta dovrà fornire all'atto dell'avvio del contratto:

- il proprio protocollo di Sorveglianza Sanitaria (art. 41 D.lgs. 81/2008);
- il Piano Operativo della Sicurezza: Il POS dovrà indicare le modalità di esecuzione delle prestazioni e le misure di prevenzione che si andranno ad adottare considerando i rischi segnalati dall'Ente.

Il personale dovrà risultare idoneo allo svolgimento della mansione che è chiamato a ricoprire e dovrà essere sottoposto agli accertamenti clinici previsti dal protocollo prima della presa di servizio.

Il personale della Ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008). A tal proposito la Ditta aggiudicataria fornirà all'Amministrazione il piano formativo triennale.

È gradita la partecipazione del personale della Ditta agli eventi formativi in tema di sicurezza organizzati dall'Ente. L'Amministrazione a tal proposito provvederà ad informare la Ditta, la quale valuterà di volta in volta la possibilità e le modalità di partecipazione del proprio personale.

La Ditta segnalerà all'Ente i nominativi dei lavoratori eventualmente in possesso dell'idoneità addetto antincendio (art 27 co. 9 D.lgs. 81/2008).

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese della Ditta, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'Amministrazione potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente della ditta.

Entro 30 giorni dall'inizio delle attività, l'Aggiudicatario deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi della citata normativa.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento di tutti gli obblighi nel presente articolo richiamati anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Ente ha predisposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b del D.lgs. 81/2008, il documento di Valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) - allegato 1 - che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non

sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze. L'impresa aggiudicataria è tenuta a prendere atto di tale documento, modificandolo ed integrandolo sulla base della natura del servizio che essa dovrà svolgere e sulla base di ogni diverso ed ulteriore rischio rispetto a quelli specifici del servizio stesso.

Art. 1.10 - Controlli da parte dell'Istituzione

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di cui trattasi l'Istituzione e l'Aggiudicatario provvedono, ognuno per la propria competenza, ad effettuare i controlli di merito.

È facoltà dell'Istituzione effettuare, periodicamente senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

Il personale addetto al controllo è tenuto a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, il quale deve garantire che il proprio personale non interferisca sulle procedure di controllo degli organismi o tecnici incaricati dall'Istituzione.

L'Istituzione farà pervenire all'Aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario deve uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Istituzione.

L'Aggiudicatario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Istituzione.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 1.11 - Pagamenti in acconto e ritenute a garanzie - tempi di pagamento

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura, dopo la redazione della contabilità della prestazione di cui al seguito del presente articolo, con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- prospetto mensile con dettaglio ore suddivise per singolo servizio (Direzione sanitaria, Servizio infermieristico, ecc.);

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è redatta a cura del Direttore

dell'esecuzione del contratto la relativa contabilità ed emesso a cura del Responsabile Unico del Procedimento il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data. Ciò fatto la ditta appaltatrice potrà emettere regolare fattura. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo di cui al presente articolo.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art. 1.12 - Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.lgs. n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 1.13 - Percentuale interesse per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 1.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia

della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 1.15 - Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.lgs. 50/2016 e smi.

Art. 1.16 - Cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 1.17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO

Sono a carico della ditta aggiudicataria i rischi per la responsabilità civile derivante dall'espletamento del servizio, comprese le attività complementari, accessorie e sussidiarie, con espressa rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto di rivalsa, che le compete ex art. 1916 C.C., nei confronti dell'Ente appaltante.

I massimali di polizza devono essere almeno pari ai seguenti importi, per tutta la durata del contratto:

RCT

- Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- Euro 2.500.000,00 per danni a persona;
- Euro 2.500.000,00 per danni alle cose.

RCO

- Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- Euro 3.000.000,00 per danni a persona.

Restano comunque a carico della ditta aggiudicataria gli importi di danno che superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza.

La polizza RCT deve prevedere che l'Amministrazione Comunale sia considerata assicurata in aggiunta per i danni a terzi o ai dipendenti della ditta appaltatrice e terza per i danni eventualmente subiti.

La polizza RCT/O deve considerare anche l'estensione alle malattie professionali tabellari e non.

Il contenuto della garanzia deve essere più ampio possibile, e restano comunque a carico della ditta aggiudicataria tutti i danni dei quali sia ritenuta responsabile.

La ditta aggiudicataria, contestualmente all'assegnazione dell'appalto, dovrà depositare, a proprie spese, copia integrale della copertura assicurativa, regolarmente quietanzata e perfezionata a dimostrazione della sua operatività.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze.

In tal caso, la ditta aggiudicataria, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

Art. 1.18 - Stipulazione contratto d'appalto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta giorni), salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario, sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.

All'atto della comunicazione di aggiudicazione l'aggiudicatario sarà obbligato a:

- costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e di cui all' "Art. 1.16 - Cauzione definitiva" del presente capitolato; la mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di questa Istituzione;
- produrre l'eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula;
- versare l'importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dall'Amministrazione.

Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo sottoscritto in modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti, l'aggiudicazione potrà essere revocata con automatico incameramento della cauzione provvisoria versata, salvo il diritto da parte dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali maggiori danni. In tal caso l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Art. 1.19 - Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

A titolo indicativo le spese si quantificano in euro 6.500,00, suscettibili di variazioni in più o in meno, oltre le spese di registrazione e valori bollati.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

Art. 1.20 - Revisione dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1° gennaio 2019, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1° gennaio 2020 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/12/2018 e il 31/12/2019).

Art. 1.21 - Cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e smi a

condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione. L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Art. 1.22 - Variazioni contrattuali

Art. 1.22.1 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 1.22.2 - Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto

all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a. per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b. ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - a) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - b) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d. se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 1.23 - Risoluzione del contratto per grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
frode nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali
cessazione dell'attività, situazione di stato di insolvenza, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere la Ditta aggiudicataria stessa

impiego di personale non regolarmente assunto dalla Ditta
notificazione ripetuta di penalità a carico della ditta aggiudicataria (3 volte negli ultimi 12 mesi)
mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato
violazione del divieto di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato
inottemperanza ad una diffida ad adempiere
assenza di copertura assicurativa
mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 1.24 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Per ogni ora di ritardo nella presa di servizio di personale in sostituzione di altro personale assente	1 ‰ ammontare netto contrattuale
Erogazione di servizio con personale non idoneo	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Comportamento scorretto e non professionale nei confronti degli ospiti. Il Perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo di sostituire il personale interessato	0,5 ‰ ammontare netto contrattuale
Mancata sostituzione, anche temporanea del personale	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Mancato aggiornamento dell'elenco del personale	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale
Mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione sulla base del piano formativo annuale anche relativo alle norme di sicurezza.	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale
Non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'utente e/o alla sua famiglia rilevato attraverso eventuali reclami scritti.	0,5 ‰ ammontare netto contrattuale

Mancata compilazione del diario giornaliero(consegne)	da 0,5 a 1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione.	da 0,3 a 1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Mancata effettuazione delle prestazioni previste dal PAI	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Gravi violazioni delle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di decoro riferite al personale in servizio	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
Mancata esecuzione di uno qualsiasi degli interventi di sanificazione settimanale, mensile	1 ‰ ammontare netto contrattuale
Mancata reperibilità del Coordinatore dei Servizi nelle fasce orarie previste	da 0,3 a 1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1. il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4. in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 1.25 - Facoltà di recesso unilaterale dell'ente

L'Ente, si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, previo invio alla ditta aggiudicataria di dettagliata relazione ove si evidenzia il riscontro negativo non episodico.

In questo caso troverà applicazione l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto può inoltre essere sciolto ai sensi dell'art. 1672 C.C. qualora l'esecuzione del servizio divenga impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tal caso l'Istituzione è tenuta a pagare all'aggiudicatario le parti di servizio già espletate.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- per causa di forza maggiore.

Art. 1.26 - Disdetta del contratto da parte della ditta

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, sulla garanzia definitiva, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Art. 1.27 - Ulteriori disposizioni

Art. 1.27.1 - Tutela privacy

Le notizie relative alle attività connesse alle prestazioni del presente capitolato in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività. In caso di acclarata responsabilità, la Ditta dovrà allontanare il personale che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni civili e penali.

La Ditta, all'atto della stipula contrattuale, dovrà provvedere a comunicare il proprio funzionario responsabile del trattamento dei dati.

L'Istituzione è, per quanto di competenza, a tutti gli effetti di legge titolare del trattamento dei dati personali. Proprio Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Istituzione.

Per quanto concerne la procedura di appalto si precisa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto. Il trattamento dei dati, nell'ambito della gara, ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla procedura di appalto.

Art. 1.27.2 - Domicilio

La Ditta aggiudicataria elegge domicilio, agli effetti del presente appalto, presso l'Istituzione "l'Uspidali" del Comune di Valenza.

Art. 1.27.3 - Dichiarazione di pubblica utilità del servizio

Poiché il servizio contemplato nel presente capitolato è di pubblica utilità, per nessuna ragione può venire sospeso, soppresso o non eseguito in tutto o in parte.

In caso di sciopero o altre cause di forza maggiore la ditta aggiudicataria dovrà approntare una specifica pianificazione per la gestione di tali emergenze.

Art. 1.27.4 - Osservanza di norme e disposizioni

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni vigenti e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D.lgs. n. 50/2016 e nelle vigenti leggi inerenti al settore.

Art. 1.27.5 - Controversie

Per eventuali controversie in fase di esecuzione del contratto di appalto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 1.27.6 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione - codice di comportamento

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (Allegato 11 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2018 - 2020, pubblicato sul sito internet del Comune di Valenza www.comune.valenza.al.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), adottato dal Comune di Valenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 29.01.2018, pena la risoluzione del contratto.

PARTE II - SERVIZI SOCIO-SANITARI OSPITI CASA DI RIPOSO

Art. 2.1 - Oggetto del capitolato

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento per anni 3 della gestione dei servizi sociosanitari in piena autonomia organizzativa, da prestarsi per la Casa di Riposo Comunale Istituzione "L'Uspidali" di Valenza.

La struttura complessivamente è autorizzata al funzionamento per n. 150 posti letto per ospiti non autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Il servizio dovrà essere svolto ogni giorno feriale e festivo.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere al servizio secondo le esigenze dell'Ente e le richieste inoltrate via fax/PEC, non potrà effettuare servizi diversi da quelli convenuti, né pretendere in corso di esecuzione del contratto alcun compenso o facilitazione sui corrispettivi pattuiti.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o statali in vigore all'atto della somministrazione del servizio (compresi i regolamenti e le eventuali ordinanze municipali), riguardanti l'igiene, la sanità e i servizi sociosanitari o comunque aventi attinenza ai servizi oggetto dell'appalto.

Art. 2.2 - Importo dell'appalto e variazioni

L'ammontare definitivo del presente servizio verrà determinato in sede di aggiudicazione.

In via presuntiva il valore del servizio, per 3 anni, viene calcolato in complessivi ed onnicomprensivi € 3.426.360,00 esclusa iva, come di seguito dettagliati:

- Servizio di Assistenza Tutelare: € 2.713.410,00;
- Servizio Infermieristico: € 492.750,00;
- Servizio di Riabilitazione: € 117.000,00;
- Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione: € 78.000,00;
- Direzione Sanitaria: € 25.200,00;

Nel caso in cui per qualsiasi motivo (dipendente o meno dalla volontà dell'ente, ma comunque dettata da esigenze motivabili) ci fosse una riduzione dei posti letto, ci sarà una conseguente diminuzione delle prestazioni richieste alla ditta.

Inoltre, nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, dovessero essere emanate disposizioni di legge che portassero all'interruzione del rapporto con la ditta, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, questa non potrà rivendicare alcun diritto.

Art. 2.3 - Descrizione del servizio

Per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà garantire, nel rispetto dei requisiti gestionali e degli standard qualitativi e funzionali di cui alla D.G.R. 45/2012 e s.m.i. della Regione Piemonte, le prestazioni di seguito descritte, che dovranno essere fornite alla totalità degli ospiti dei reparti affidati dalla direzione dell'Istituzione.

Si specifica che i minutaggi riferiti alle diverse figure professionali sono quelli indicati nella Tabella allegata alla D.G.R. 45/2012, secondo le diverse intensità assistenziali.

SERVIZI SOCIO-SANITARI:

- a) Direzione Sanitaria;
- b) Servizio Infermieristico;
- c) Servizio di Riabilitazione;
- d) Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione;
- e) Servizio di Assistenza Tutelare

Art. 2.3.1 - Direzione Sanitaria

La figura del Direttore Sanitario è un medico, preferibilmente specialista in geriatria e/o medicina interna e deve essere garantita anche a tempo parziale proporzionalmente ai posti letto autorizzati di medio-alta, alta e alta intensità incrementata, così come previsto dalla D.G.R. n. 45/2012 punto 4.2.

La presenza del Direttore Sanitario è prevista per **4 ore alla settimana**, qualora venisse richiesto dall'Istituzione il monte-ore potrà essere ampliato o diminuito, agli stessi patti e condizioni offerti in sede di gara.

Il Direttore Sanitario è responsabile:

- dell'andamento complessivo dell'assistenza sanitaria della struttura, affinché la medesima si espliciti in modo corretto ed adeguato alle necessità degli ospiti;
- degli aspetti igienico-sanitari della struttura, della completezza della cartella sanitaria;
- della supervisione sulla salute psico-fisica degli ospiti;
- della verifica del corretto funzionamento delle attrezzature e apparecchiature di ambito sanitario;
- della verifica del regolare approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché della regolare tenuta delle relative registrazioni;
- del collegamento della struttura con le UVG;
- del coordinamento dell'équipe multidisciplinare per quanto inerente l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio del P.A.I.

Art. 2.3.2 - Servizio Infermieristico

Il Servizio Infermieristico deve essere garantito da personale in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di infermiere professionale o diploma di laurea in scienze infermieristiche;

- iscrizione all'albo professionale.

L'assistenza infermieristica dovrà essere garantita nel rispetto dei parametri indicati nella D.G.R. 45/2012, con riferimento alle diverse fasce assistenziali e livello di complessità indicato dalla competente UVG e dovrà essere garantito dalla Ditta Aggiudicataria 365 giorni all'anno, festività di ogni tipo e genere comprese.

È richiesto un totale di **18 ore giornaliere dalle ore 07.00 alle ore 22.00** (in tale fascia dovrà essere prevista compresenza per 3 ore). Inoltre, è richiesta la reperibilità notturna dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

Le mansioni dell'infermiere professionale (I.P.) comprendono in particolare le seguenti prestazioni:

- rapporti con i medici curanti, con il Direttore Sanitario: sarà cura dell'I.P. mantenere costanti rapporti con i medici curanti, presenziare durante le visite, informare il personale di qualunque evento morboso possa avere rilevanza sulle attività dei collaboratori, mantenere i rapporti con il Direttore Sanitario;
- recapito dei prelievi organici e successivo ritiro degli esiti presso i laboratori di analisi del territorio;
- prestazioni infermieristiche specifiche: esecuzione di prelievi, medicazioni, clisteri evacuativi, terapie sottocutanee, intramuscolari, infusive e somministrazione terapie orali, rilevazione parametri vitali, cura e gestione dei CVC, dei cateteri vescicali, ossigeno terapia etc., secondo prescrizione medica. Attività volte alla prevenzione delle complicanze da immobilizzazione, delle infezioni, delle involuzioni nello stato di salute;
- mobilizzazione: collabora con il servizio di riabilitazione e mantenimento psico-fisico secondo le prescrizioni medico-specialistiche avute, provvede personalmente se e quando necessario agli specifici interventi;
- alimentazione: verifica che a ogni ospite vengano somministrate le diete prescritte e che l'alimentazione sia adatta alle sue patologie e alle circostanze;
- farmacologia: responsabilità di tutte le somministrazioni farmacologiche prescritte dai medici curanti; verifica che le stesse siano sempre trascritte dai medici sulla cartella clinica dell'ospite, responsabilità dei presidi sanitari utilizzati per la somministrazione diretta e indiretta del farmaco.
Al servizio infermieristico è demandata la responsabilità dell'approvvigionamento, stoccaggio, custodia, somministrazione dei farmaci, la costante verifica della loro scadenza. Dovrà controllare la dotazione di presidi interni comprendente colliri, pomate, clisteri ed altri medicinali cosiddetti "da banco" di uso comune, atti a fronteggiare le piccole emergenze, come pure il controllo e l'eventuale ricarica di bombole di ossigeno. Dovrà curare che tutti gli armadietti farmaceutici siano sempre chiusi e in ordine tale da consentire la facile individuazione del prodotto necessario. Dovrà curare che le sostanze stupefacenti siano sempre tenute sottochiave e costantemente registrate.
- prenotazione di visite e richieste ausili: è compito del personale infermieristico far vistare le ricette, le richieste o altri documenti a carattere sanitario che riguardano gli ospiti, seguire presso l'ASL le procedure riferite alla fornitura di ausili o presidi; prenotare visite mediche, formare il personale assistenziale, qualora si deleghino i compiti nel rispetto del mansionario specifico dell'O.S.S;
- pulizia e sanificazione dell'infermeria: il servizio infermieristico deve garantire la corretta pulizia e sanificazione dell'ambulatorio infermieristico e della strumentazione sanitaria in dotazione, ne cura la manutenzione e istruisce il personale all'eventuale utilizzo per quanto di competenza;
- documentazione: il servizio infermieristico tiene aggiornato direttamente o a mezzo del medico di base, a seconda delle competenze, registri di consegne, diari, registri terapie, registro delle cadute, schede di invio al pronto soccorso, schede di applicazione dei mezzi di contenzione, registro modulo stupefacenti, cartelle cliniche e quant'altro necessario all'espletamento del servizio. Cura la

rendicontazione con procedura informatica automatizzata, se presente, dell'intervento svolto attraverso l'uso della cartella sanitaria;

- progettazione individualizzata: il servizio infermieristico partecipa, fornendo il proprio specifico contributo professionale, alla predisposizione, gestione e verifica dei P.A.I.

Si specifica infine che tutto il materiale necessario all'espletamento delle cure e delle attività infermieristiche è a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 2.3.3 - Servizio di Riabilitazione

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire le prestazioni professionali inerenti alla riabilitazione. La predetta attività è di competenza di figura professionale afferente all'area delle professioni sanitarie e riabilitative.

Il terapeuta dovrà essere in possesso di attestato di terapeuta della riabilitazione.

La presenza del terapeuta della riabilitazione dovrà essere garantita per **30 ore settimanali**, da lunedì a venerdì.

L'attività espletata dal terapeuta comprenderà:

- programma di trattamenti riabilitativi per gli ospiti da inserirsi nei Progetti Individualizzati;
- trattamenti in gruppo di mobilitazione attiva e passiva;
- attività di terapia occupazionale e stimolazione sensoriale di concerto con il personale O.S.S.;
- coordinamento e verifica dei trattamenti riabilitativi e partecipazione, su richiesta, alle riunioni di équipe.

Art. 2.3.4 - Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione

Il Servizio di sostegno psicologico deve essere garantito da personale in possesso di diploma di laurea in psicologia.

La presenza dello psicologo dovrà essere garantita per **8 ore settimanali**.

L'attività espletata dallo psicologo comprenderà:

- valutazione diagnostica;
- sostegno psicologico;
- attività di tipo terapeutico-riabilitativo rivolta al singolo o al gruppo;
- intervento in fase di accoglienza in struttura;
- partecipazione alle riunioni di équipe multidisciplinari.

Premesso che l'attività di animazione deve comprendere trasversalmente tutte le attività e i servizi posti in essere nel presidio e deve coinvolgere l'intera équipe degli O.S.S., il soggetto aggiudicatario dovrà erogare il servizio di animazione per **12 ore settimanali**, garantendo le seguenti attività:

- stimolazione sensoriale degli ospiti;
- attività strutturate, organizzate anche per gruppi differenziati di ospiti, sulla base delle loro capacità residue, esperienze, attitudini e livello di partecipazione, mirate al mantenimento delle residue capacità psico-fisiche degli stessi, anche in collaborazione con il personale di riabilitazione;
- attività di musicoterapia, arteterapia e qualsivoglia altra attività ricreativa atta a stimolare l'interesse e la creatività dell'ospite.

Art. 2.3.5 - Servizio di Assistenza Tutelare per alcuni Nuclei della Struttura

Il servizio in oggetto, che riguarda l'assistenza diretta e indiretta alla persona, dovrà essere garantito dall'impresa aggiudicataria 365 giorni l'anno, festività di ogni tipo e genere comprese, 24 ore su 24, in 3 nuclei della struttura, per un numero di **ore giornaliere pari a 118** con riferimento a ciascuna fascia di intensità e livello di complessità in base a quanto disposto dalla D.G.R. 45/2012 e s.m.i. e come definiti nei rispettivi progetti individuali secondo le modalità di seguito esplicitate, e con una dotazione organica commisurata al numero di ospiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso del profilo professionale di O.S.S., previsto dalla Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 46-5662 del 22 marzo 2002.

La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire l'assistenza in base a quanto disposto dalla D.G.R. 45/2012 e s.m.i., secondo i parametri di riferimento indicati nella suddetta D.G.R., con riferimento alle diverse fasce assistenziali e livello di complessità, indicate nei P.A.I., e assicurare una congrua presenza notturna. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire turni notturni e festivi e le sostituzioni per qualsiasi causa. Sarà cura della Ditta aggiudicataria fornire mensilmente tutti i prodotti necessari a detti specifici interventi (guanti e manopole monouso, detersivi per gli ospiti, shampoo, creme idratanti per il corpo, prodotti per la sanificazione e la detersione etc.).

Le prestazioni di tipo assistenziale sono erogate sulla base di una metodologia improntata alla globalità dei problemi e delle risorse degli ospiti, rispettando l'individualità di ciascuno, determinata dallo stile personale di integrazione con l'ambiente sociale di riferimento.

L'O.S.S. dovrà applicare e rispettare i protocolli e le procedure stabilite, utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione e partecipare alla vita del presidio in modo costruttivo, finalizzato al miglioramento del clima organizzativo, lavorando secondo i principi etici delle professioni di aiuto.

Le mansioni dell'O.S.S., elencate in via del tutto indicativa e non esaustiva, comprendono tra le altre, le seguenti prestazioni:

Attuazione del Piano di intervento individuale (P.A.I.) in base alle mansioni previste dal profilo professionale di cui alla D.G.R. Piemonte n. 46-5662 del 22 marzo 2002, che si sviluppa sulle seguenti aree di interventi:

- aiuto a favorire l'autosufficienza nella vita quotidiana, interventi igienico sanitari di semplice attuazione in collaborazione con il servizio sanitario;
- collaborazione in attività volte a favorire la socializzazione degli utenti;
- contributo alla programmazione dell'attività di assistenza tutelare e al piano di intervento nei confronti del singolo utente;
- collaborazione con l'infermiere professionale e con gli altri operatori preposti nella stesura e nella gestione del piano di intervento per i singoli ospiti.

I compiti previsti per l'assistenza tutelare, nell'arco della giornata, sono quelli descritti dal citato profilo ed in particolare:

- igiene personale, cura della persona e vestizione.
L'ospite dovrà essere aiutato ogni giorno nel mantenimento dell'igiene personale e nella cura della propria persona. L'O.S.S. deve garantire le attività di igiene personale attraverso il bagno assistito o l'igiene a letto, secondo quanto stabilito nel P.A.I. e secondo le necessità contingenti. Si occupa della vestizione, del cambio indumenti, e si deve assicurare che l'ospite sia accuratamente pulito, lavato e rasato, con particolare attenzione al taglio e alla pulizia delle unghie.
- governo dell'ambiente.

L'O.S.S. dovrà avere cura di provvedere al mantenimento delle condizioni igieniche ottimali nella stanza dell'ospite e occuparsi della locanda: riordino del letto, nonché dell'armadio e del comodino dell'ospite stesso. Si occuperà del cambio della biancheria personale e di quella piana, ogni volta che si renda necessario. Si occuperà inoltre del lavaggio e sanificazione degli ausili in dotazione all'ospite.

- deambulazione e mobilizzazione.

L'O.S.S. dovrà evitare, il più possibile, il prolungarsi dell'allettamento dell'anziano, stimolandone la deambulazione, eventualmente con l'ausilio di strumenti specifici e di tecniche adeguate, fermo restando che, per quanto attiene alle pratiche di riabilitazione, sono presenti in struttura i terapisti della riabilitazione che garantiscono l'attuazione delle specifiche attività di natura riabilitativa. Dovrà occuparsi dell'alzata e della rimessa a letto, degli spostamenti sulla carrozzina, della variazione delle posture a letto, dell'assistenza nella deambulazione.

- controllo e supporto alle necessità fisiologiche.

L'O.S.S. dovrà impegnarsi affinché agli ospiti affetti da incontinenza sia garantito il cambio del pannolone secondo le varie modalità del calendario giornaliero, anche con frequenza maggiore, se ciò si rendesse necessario. Inoltre, il cambio adeguato deve essere riferito anche agli indumenti, alla biancheria piana da letto, etc. al fine di evitare all'anziano disagi dal punto di vista igienico e sanitario.

Il compito dell'O.S.S. sarà anche di seguire l'ospite in ogni fase della giornata, ivi compresa l'assunzione dei pasti, provvedendo ad assisterlo, se necessario imboccarlo e, comunque, a coadiuvarlo in caso di difficoltà, in tutte le operazioni necessarie alla soddisfazione del bisogno di nutrizione.

Art. 2.4 - Referente tecnico organizzativo - Coordinatore

Le prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale saranno rese dal personale dipendente della Ditta aggiudicataria sotto la direzione operativa ed organizzativa di un responsabile designato dalla Ditta stessa. La Ditta aggiudicataria è a tal fine obbligata a nominare e comunicare all'Ente, in sede di stipula del contratto, un responsabile - referente tecnico organizzativo, ed un suo sostituto, muniti di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto, con costo ricompreso fra gli oneri dell'appalto.

Il Referente tecnico organizzativo - coordinatore dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile 7 giorni alla settimana, (dalle ore 7,00 alle ore 20,30);
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività affidate alla ditta;

Il responsabile/referente tecnico organizzativo programmerà pertanto accessi almeno mensili all'interno del servizio e verifiche sistematiche con i responsabili ai vari livelli della struttura stessa, in modo particolare con i Responsabili di struttura o altre figure eventualmente indicate dalla Direzione.

Al termine di ogni visita mensile dovrà essere redatto un report di quanto emerso che dovrà essere tassativamente allegato alla relativa fattura del mese.

Resta inteso che la Direzione dell'Ente ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile/referente tecnico organizzativo della Ditta in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, in caso di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del servizio. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione dell'Ente che, dopo contestazione scritta degli eventi che determinano la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e

la sostituzione del responsabile/referente tecnico organizzativo della Ditta aggiudicataria nel termine di 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta a suo carico.

Art. 2.5 - Oneri specifici a carico della ditta aggiudicataria

Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta aggiudicataria, inoltre:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- l'osservanza ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato. In particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;

Art. 2.6 - Disposizioni sanitarie

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese della Ditta, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'Amministrazione potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente della ditta.

Art. 2.7 - Controlli

L'Ente appaltante si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli ospiti della Struttura, l'osservanza di quanto disposto nel presente Capitolato nonché la conformità al progetto presentato dalla ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione, tramite le persone preposte, potrà controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti utilizzati dalla Ditta aggiudicataria, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali.

È fatta salva la facoltà dell'Istituzione di richiedere alla Ditta aggiudicataria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti indicati ai precedenti articoli, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi e la fotocopia de registro delle presenze indicanti nominativi e turni di lavoro svolto dal personale.

Resta fermo il controllo svolto dalle commissioni di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Le accertate inadempienze o il ritardo nello svolgimento dei servizi farà sorgere nell'Ente il diritto a provvedere direttamente addebitandone il costo alla Ditta appaltatrice.

Resta salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione terrà conto inoltre, nell'esercizio delle funzioni di controllo, delle osservazioni e delle proposte dell'Ospite, dei familiari e delle organizzazioni di volontariato operanti nella struttura residenziale.

Ogni eventuale disservizio sarà immediatamente contestato per iscritto alla Ditta, la quale dovrà con assoluta celerità, provvedere in merito.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Marco Cavallera**

Allegati

Allegato 1 - Documento Unico Per La Valutazione Dei Rischi Da Interferenze - D.U.V.R.I.;